



AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N° 6 "ALESSANDRINO"
 Associazione degli Enti Locali per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato

CONFERENZA dell'A.ato6 "ALESSANDRINO"

OGGETTO: Modifica regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato.

Adunanza del 8/04/2010

Verbale n° 12/2010

Prot. N. 429 del 08/03/2010

L'anno duemiladieci il giorno otto del mese di aprile alle ore 9,30 nella Sala Giunta della Provincia di Alessandria, convocati con avviso scritto del Signor Presidente dell'A.ato6, prot. n° 561 in data 29/03/2010 si sono riuniti i Signori Componenti della Conferenza dell'A.ato6 "Alessandrino".

Ente	Rappres. tot.	Nominativo	Qualifica	Pres.	Ass.	Rappres.
a.t.o. Alessandrino	175.661	Vandone Luciano	Rappresentante	X		175.661
a.t.o. Acquese	53.595	Gotta Roberto	Rappresentante	X		53.595
a.t.o. Ovadese	93.996	Oddone Andrea	Rappresentante	X		93.996
a.t.o. Novese	94.350	Mallarino Alberto	Rappresentante	X		94.350
a.t.o. Tortonese	99.743	Berutti Massimo	Rappresentante		X	
C.M. Valli Curone, Borbera	91.293	Caprile Vincenzo	Presidente	X		91.293
C.M. Val Lemme, Erro...	111.636	Ivaldi Marco	Delegato	X		111.637
C.M. Langa Astigiana	29.725	Primosig Sergio	Presidente	X		29.725
Provincia Alessandria	240.092	Filippi Paolo	Presidente	X		240.092
Provincia Asti	9.908	Armosino Maria Teresa	Presidente		X	
TOTALE	1.000.000			8	2	890.349

Presiede la seduta il Dott. Paolo Filippi, Presidente dell'Autorità d'Ambito N° 6 "Alessandrino".

Partecipa alla Conferenza e redige il presente verbale, il Dott. Renzo Tamburelli, Direttore dell'Autorità d'Ambito n° 6 "Alessandrino".

Relazione al Sig. Presidente

vista la Legge 36/94 "*Disposizione in materia di risorse idriche*" e s.m.i.;

vista la Legge Regionale n° 13 del 20/01/1997 "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della Legge 5 gennaio 1994, n.36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*";

vista la Convenzione di cooperazione regolante i rapporti fra gli Enti Locali ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 6 "Alessandrino" per l'organizzazione del servizio idrico integrato;

considerato che con la legge regionale 2 febbraio 2000, n. 12 recante "*Modifiche alla legge regionale 21 marzo 1984, n. 18. Legge generale in materia di opere e lavori pubblici*", è previsto che a ciascun soggetto competente alla realizzazione di opere pubbliche è attribuito il potere di approvare il progetto in piena autonomia, in base alla propria valutazione tecnico-amministrativa, senza necessità di alcuna approvazione o parere di organi regionali, fatti salvi i "*progetti di opere e lavori di competenza regionale qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, quelli di particolare interesse regionale, nonché i progetti di acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane,...*";

vista la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 recante "*Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997*" dispone all'articolo 58 che relativamente alle funzioni delle autorità d'ambito e dei gestori del servizio idrico integrato sono "*trasferite agli Enti locali titolari del servizio idrico integrato, che le esercitano nella forma associata dell'autorità d'ambito, le funzioni inerenti la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza*" precisando tuttavia che "*fino alla costituzione dell'autorità d'ambito, tale valutazione è compiuta dalle attuali strutture regionali competenti ai sensi della l.r. 18/1984*";

considerato che con la successiva circolare della Regione Piemonte prot. 5340/24.3 del 19 luglio 2000, venne precisato che per "Autorità d'ambito costituita" doveva intendersi quella pienamente operante a seguito della stipula della convenzione con il soggetto gestore e pertanto, non avendo all'epoca nessuna Autorità d'ambito acquisito la piena operatività, la valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di infrastrutture del servizio idrico integrato è stata sinora svolta dal CROP e dalle strutture regionali competenti ai sensi della legge regionale n. 18/1984;

vista la legge regionale 4 febbraio 2008, n. 6 recante "Soppressione del Comitato regionale per le opere pubbliche", che, sostituendo l'articolo 18 e abrogando gli articoli da 23 a 30 della regionale n. 18/1984, ha soppresso il CROP, stabilendo che "*I progetti di opere e lavori pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, e quelli di particolare*

interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base dell'articolazione organizzativa vigente", senza più includere tra i progetti soggetti al parere regionale quelli relativi ad acquedotti, fognature e impianti di depurazione delle acque reflue urbane;

Visto l' "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di approvazione dei progetti delle opere del servizio idrico integrato" approvato con Delibera dalla Giunta Regionale nella seduta del 16/12/2008, che riconosce di competenza dell'Autorità d'Ambito le funzioni tecnico-amministrative concernenti l'approvazione dei progetti e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità delle opere attinenti le infrastrutture del servizio idrico, nonché la titolarità del potere espropriativo ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del D.P.R. 327/2001;

Considerato che la suddetta DGR stabilisce inoltre che, sulla base di quanto previsto dall'art.6, comma 8 del D.P.R. 327/2001, allo svolgimento dei procedimenti finalizzati all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo necessari per l'esecuzione dei progetti delle opere del servizio idrico integrato, ferma restando in capo alle Autorità d'Ambito la titolarità del potere espropriativo, le Autorità d'Ambito possano delegare, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi ai Soggetti gestori, determinando chiaramente l'ambito della delega;

Visto il "Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato" approvato con Deliberazione della Conferenza dell'A.ato6 n.46 del 22/12/2008;

Preso atto del parere legale dello Studio "Legale Associato Casavecchia –Santilli" richiesto delle Autorità d'Ambito del Piemonte al fine di definire una procedura standard che potesse coordinare in unico procedimento le varie competenze in materia espropriativa (Comune, A.ato, Regione) senza ledere il diritto di terzi a prendere parte al procedimento;

Visto lo schema di regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato, che integra e modifica il previgente Regolamento approvato con Deliberazione n ° 46/08, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

dato atto che: è stato espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;

dato atto altresì che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;

tutto ciò premesso e considerato;

dato atto che i componenti la Conferenza sono presenti in numero legale per poter validamente deliberare, come previsto dall'art.8 comma 6 della Convenzione;

LA CONFERENZA dell'A.ato6 "ALESSANDRINO"

a voti unanimi e favorevoli espressi con votazione palese corrispondenti a quote 890.349/1.000.000

DELIBERA

1. Approvare le modifiche e le integrazioni al "Regolamento disciplinante le funzioni tecnico amministrative in materia di approvazione dei progetti delle infrastrutture del servizio idrico integrato", come da allegato, parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.
2. Considerato che occorre tempestivamente dare attuazione al regolamento suddetto, dichiarare il presente provvedimento, con votazione unanime e separata, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
3. Copia del presente provvedimento sarà trasmessa, per opportuna informazione ai gestori del SII dell'ATO6 e agli Enti locali convenzionati.
4. Copia del presente provvedimento sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 10 della Convenzione di Cooperazione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo Pretorio dell'A.ato6, localizzato presso l'Albo Pretorio della Provincia di Alessandria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente dell'A.ato 6
F.to Dott. Paolo Filippi

Il Direttore dell'A.ato 6
F.to Dott. Renzo Tamburelli

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Alessandria, lì

Il Direttore dell'A.ato6
F.to Dott. Renzo Tamburelli
